

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE AUTOCTONA

DI MONTE BALDO. 197

RANONCOLO ALPINO
con foglia di Coriandro

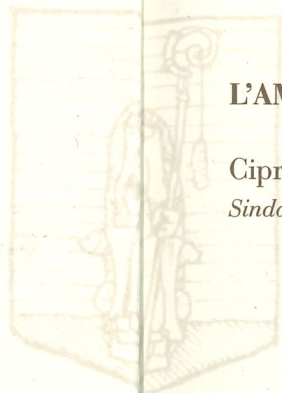


*Da rotonde radici, lunghe, fibrose, bianche, & di certa
durezza, e splendore ornate, escono al più quattro foglie, ^{Deficiunt}
molto brevi, & simili a quelle del Coriandro, da picciolo
porporeggianti, disposte come quelle della fumaria, tra le
quali esce un fol caule rotondo, liscio, & un palmo alto, cir-
ca il mezzo di lui spunta una picciol foglia, & nella sommità
è il*



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Questo Regolamento è stato stampato
su carta Ricarta delle cartiere Paolo
Pigna riciclata al 100% senza l'utilizzo
di sbiancanti e disinchiostranti.
La copertina è su carta Modigliani del
Gruppo Cordenons.



L'AMBIENTE BALDO

Cipriano Castellani

Sindaco di San Zeno di Montagna

Nel 1561, Francesco Calzolari, speciale all'insegna della Campana d'Oro in Verona, dava alle stampe «Il viaggio di Monte Baldo». Era il primo testo di botanica dedicato al massiccio baldense.

Vi si leggeva di «antiche et frondute selve di faggi, elci, e quercie, alcune di castagne sole, altre di pini et abeti». C'erano alberi di «smisurata grandezza». E poi «spatii grandissimi di pratarie grasse, d'erbe e di mille fiori vagamente dipinte, alcune piane et ombrose, alcune pendenti et apriche».

Cinque secoli fa, la vegetazione montebaldina era dunque ben definita. Già modificata, certamente, dalla mano dell'uomo: il

castagno e le «riserve» di conifere delle malghe sono ad esempio forse da ascrivere, rispettivamente, all'epoca medievale e ai primi anni di dominio veneziano.

L'ambiente del Monte Baldo, come quello d'ogni spazio abitato e intensamente vissuto, si è evoluto nel corso della storia. Contadini, boscaioli, pastori, malghesi, carbonai l'hanno plasmato di continuo. Sempre mantenendo, tuttavia, una sorta d'equilibrio istintivo.

Solo nell'Ottocento, e poi, soprattutto, nel Novecento, quell'incantesimo s'è in parte spezzato. Le aree più pianeggianti sono state messe a coltura, qualche bosco è stato abbattuto per ricavarne pascoli, le zone degradate sono state coperte di selve di pino nero, le abitazioni si sono fatte spazio. Con un impatto più o meno pesante sulla vegetazione originaria. Sulla flora autoctona, come si dice fra gli addetti ai lavori.

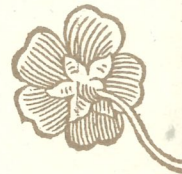
In particolare, è attorno alle case, alle villette, agli insediamenti turistici che sono apparse di continuo nuove, inusuali, atipiche specie vegetali. Le conifere si sono

diffuse un po' ovunque. Le recinzioni delle proprietà hanno assunto sembianze estranee all'ambiente naturale del Monte Baldo.

Ora, varando un regolamento per la «Gestione del verde pubblico e privato e per la tutela della vegetazione autoctona», il comune di San Zeno di Montagna non ha certo l'ambizione di agitare la bacchetta magica e di ristabilire tutto d'un colpo un ordine delle cose che non è più. Piuttosto, si tratta di dare, appunto, una «regola» per gli interventi futuri, per le sostituzioni d'impianti, per i ripristini ambientali. In modo che, con gradualità, si ripristini un equilibrio fra l'uomo e l'ambiente. Si torni a vestire il Baldo del suo abito migliore.

Il problema è di passare dalla teoria alla prassi. E per questo occorre stabilire linee d'azione chiare e nello stesso tempo semplici e possibilmente efficaci.

Ci si poteva rifare alle descrizioni del passato. Già ai primi dell'Ottocento, *Ciro Pollini*, «dottore in medicina e chirurgia»



come si autodefiniva, nel suo «Viaggio al lago di Garda e al Monte Baldo» evidenziava l'esistenza di tre «regioni » nella vegetazione baldense.

La prima era quella che definiva la «regione collinesca», caratterizzata dalla quercia e dal castagno, estesa sino ai settecento metri. V'era poi, fino ai milletrecento, la «regione montanescas», quella dei faggi, dei pini, degli abeti, dei larici. La terza, la più alta, era la «regione alpina» dei mughi e dei cembri.

La suddivisione del Pollini può essere ancora valida ai nostri giorni? Per grandi linee sì, ma, come s'è detto, è stato più tardi che il territorio ha ricevuto le modificazioni maggiori, ed alcune di queste sono oggi perfettamente integrate nell'ambiente naturale. Per cui occorre un profilo di maggior dettaglio.

Gianfranco Caoduro, con un'accurata ricerca «sul campo», di areali ne ha individuati quattro.

Sotto i cinquecento metri di quota (il territorio comunale di San Zeno scende fino

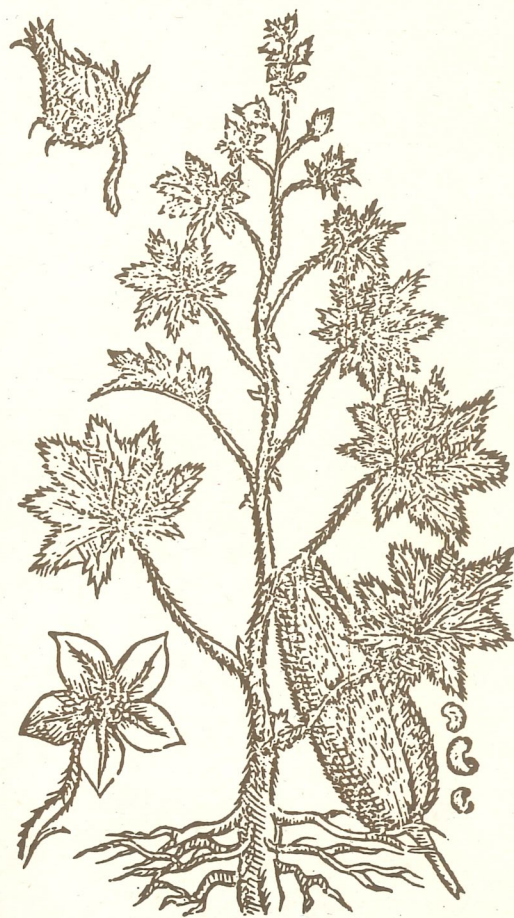
ai duecentosettanta) c'è il cosiddetto «castanetum caldo», con la sua vegetazione mediterranea: la roverella, l'orniello, il carpino nero, qui e là anche il leccio e perfino l'olivo. Di sopra, e fino ai millecento, c'è il «castanetum freddo», la regione del castagno (ed è qui che si produce lo squisito, tipicissimo marrone di San Zeno), del pino nero, e poi, un po' più su, del nocciolo, del pioppo tremulo, della betulla, anche di qualche isolato pino silvestre. Si passa poi al faggeto, che tipicizza il paesaggio sino attorno ai milleseicento metri. Ultimo è il «picetum»: qui è il pino mugo a interrompere i pascoli di quota.

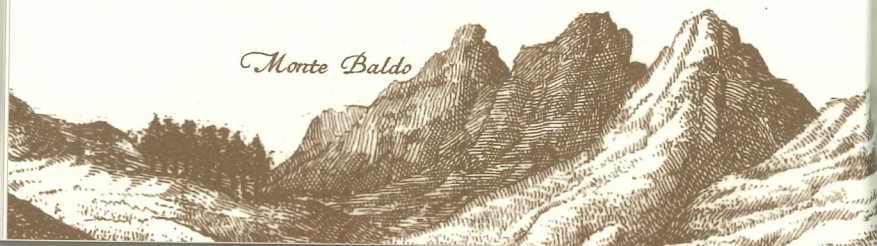
A questo punto si è passati a documentare con precisione ancora maggiore le specie tipiche di ciascuna zona, autoctone o naturalizzate che fossero. E sono queste le varietà da utilizzare per i nuovi impianti. Insomma: si tratta di adoperare quest'elenco quando nei confini comunali di San Zeno di Montagna s'intendano piantare alberi, siepi, recinzioni o sostituire quelli

esistenti. Il che non significa aver posto nuovi vincoli o balzelli. Prova ne sia che l'elenco non è per nulla breve: c'è di che sbizzarrirsi (e a costi certo non superiori a quelli affrontati sino ad oggi, anzi). D'altro canto, non poteva esser che così: il Monte Baldo non è forse noto come l'«Hortus Italiae», il giardino botanico d'Italia, proprio per la complessità della sua vegetazione?

La speranza è che questo «regolamento» non venga visto come l'ennesimo parto della burocrazia, ma piuttosto come una guida pratica. Persino come una specie di libro di lettura, che aiuti a comprendere meglio tutta la bellezza del territorio baldense. Per capire l'essenza di questa splendida terra fra il Garda e le nuvole. Per amarla ancora di più.

DI MONTE BALDO.
ABELMOSCH DE GLI EGITTII,
ouero Abutilo d'Auicenna.





Monte Baldo

GLI AMBIENTI NATURALI

Gianfranco Caoduro

Dottore forestale

La zona più meridionale del versante occidentale del Monte Baldo è caratterizzata da una grande varietà di ambienti naturali. La maggior parte di questi, in seguito all'insediamento umano sul territorio, hanno subito nel tempo profonde modificazioni.

Soprattutto nel secolo scorso le trasformazioni indotte dalle attività antropiche hanno raggiunto livelli elevati, realizzandosi essenzialmente attraverso la messa a coltura delle aree più pianeggianti, il disboscamento per ricavare aree pascolabili, la diffusione di specie arboree ad uso produttivo (olivo, castagno), l'urbanizzazione di zone adatte ad insediamenti abitativi e produttivi.

La maggior parte di questi interventi modificativi sull'assetto originario del territorio ha avuto un impatto diretto sulla distribuzione della vegetazione autoctona. Specie un tempo rare o addirittura non presenti nelle formazioni originarie sono state favorite e diffuse per scopi diversi (per esempio il Pino nero).

In particolare nelle aree urbane sono state spesso introdotte a scopo ornamentale specie arboree e arbustive non originarie che col tempo hanno modificato anche le caratteristiche paesaggistiche del territorio; infatti l'uso frequente di conifere, anche a basse quote, ha determinato in certe zone del paese l'impossibilità di godere dei tipici panorami lacuali del versante occidentale del Baldo. In alcuni casi questi "detrattori estetici" possono diventare anche elementi di disturbo dal punto di vista igienico-sanitario per l'eventuale produzione di allergeni o per la presenza di parassiti pericolosi per la salute pubblica (ad esempio la processionaria del pino).

La gestione delle aree verdi pubbliche e private all'interno del territorio comunale di San Zeno di Montagna, quindi, non risulta di semplice attuazione, anche a causa delle particolarità morfologiche e delle numerose tipologie di uso del suolo presenti. La mancanza di norme tecniche e di criteri corretti nella progettazione e realizzazione di nuove aree a verde e la diffusione sempre maggiore di specie arboree alloctone (impiegate sempre più spesso per la realizzazione di nuove aree verdi, per interventi di bioingegneria o per arboricoltura da legno) pone l'Amministrazione comunale nella condizione di disporre di strumenti normativi in grado di garantire l'incremento e la salvaguardia delle specie autoctone e di definire le modalità di realizzazione di nuove aree da destinare a verde.

La presente relazione tecnica, partendo dalla definizione delle caratteristiche stazionali e climatiche del territorio in esame, individua le formazioni arboree e arbustive tipiche di ciascuna zona fitocli-

*Ricerche ed
analisi della
documentazione
esistente*

matica individuata allo scopo di elaborare un regolamento per la gestione del verde pubblico e privato e per la tutela della vegetazione autoctona del Comune di San Zeno di Montagna.

La grande diversità di ambienti del territorio in esame ha determinato la necessità di individuare le principali caratteristiche stagionali, climatiche e vegetazionali attraverso la consultazione di documenti ed elaborati cartografici già redatti. In particolare, per la definizione delle suddette caratteristiche e la stesura dell'allegata carta delle zone fitoclimatiche, è stata oggetto di consultazione la seguente documentazione:

- G. Caoduro, 1990: Piano di riassetto dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di San Zeno di Montagna.
- M. Peretti, 1991: Piano di riassetto dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di Brenzone.
- M. Peretti, 1992: Piano di riassetto dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di Caprino.



- Provincia di Verona, Assessorato alla pianificazione Territoriale, 1990: Carta della copertura del suolo. A cura della Co.Ge.V.
 - Regione del Veneto, 1983: Carta Forestale Regionale. Venezia, Dipartimento per le Foreste.
 - Regione del Veneto, 1990: Tipologie forestali dei boschi del Veneto. Venezia, Dipartimento per le foreste.
 - R. Barbetta, 1982: La pianificazione territoriale del territorio comunale di San Zeno di Montagna. Tesi di Laurea. Università degli Studi di Padova. Facoltà di Agraria.
 - G. Lazzarin, L. Corso, 1988: I grandi alberi dell'area veronese. Regione del Veneto - WWF.
 - Provincia di Verona, 1994: Documenti ed elaborati cartografici del P.R.T.C.
- Per quanto riguarda la stesura delle prescrizioni e del regolamento sono stati oggetto di consultazione numerosi siti Internet di varie Amministrazioni Comunali che da tempo si sono dotate di

*Analisi delle
caratteristiche
stazionali e
climatiche*

strumenti normativi per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato.

Il territorio comunale di San Zeno di Montagna si estende su una superficie di 28,27 km² nella parte più meridionale del versante occidentale del Monte Baldo. L'area in oggetto si sviluppa altimetricamente da una quota di m 270 s.l.m., prossima alla riva orientale del Lago di Garda (località Sabaina), fino ad oltre il Rifugio Chierogo, posto sul crinale della grande dorsale baldense (quota massima m. 1.910 s.l.m.).

La pendenza del versante si mantiene costantemente intorno ai 30° ed è interrotta solamente dal pianoro di San Zeno e, più in alto, dalla conca di Lumini e dal terrazzo di Prada. Il primo è costituito da un ampio terrazzo lungo alcuni chilometri, su cui si è sviluppato il paese di San Zeno; è esteso in direzione N-S e si mantiene ad una quota costante i circa 600 m s.l.m. Il pianoro termina a Nord in corrispondenza di uno dei solchi torrentizi che

scendono dal Baldo verso il Lago di Garda. Più a monte la stessa incisione (Val Sengello) si approfondisce raggiungendo e superando l'orlo del grande terrazzo di Prada, che si estende verso Nord per circa tre chilometri, elevandosi progressivamente da 900 a 1.100 metri di quota. Verso Sud il terrazzo continua con la conca di Lumini, posta a circa 700 metri di altitudine, ricoperta da terreni alluvionali.

Dal punto di vista climatico il territorio considerato si trova nella fascia climatica della regione prealpina; il clima assume caratteristiche transitorie tra quello definito del Pavari sub-continentale della regione padana e quello temperato freddo tipicamente alpino, entrambi classificati per le loro caratteristiche tra i climi temperati. Altri fattori importanti quali la posizione geografica del Baldo, la sua orografia e la presenza del Lago di Garda influenzano le condizioni climatiche dell'area in esame; assumono inoltre notevole importanza nel caratterizzare ambienti



microclimatici diversi, le variazioni di altitudine, di esposizione e di inclinazione del versante.

Il regime pluviometrico dell'area è intermedio tra il tipo sub litoraneo a massimi equinoziali ed il tipo continentale a massimo estivo. Le precipitazioni medie annue sono abbastanza elevate e superano i 1.100 mm a San Zeno, con un gradiente crescente con l'altitudine. A livello del Lago, invece, la piovosità è più ridotta ed è inferiore ai 1.000 mm annui.

Per quanto riguarda i valori termici le variazioni risultano evidentemente maggiori in considerazione del notevole dislivello tra le quote estreme (ben 1.640 metri). Si passa da temperature medie annue di circa 12° C delle quote più basse fino a temperature medie annue di 2° C delle zone di vetta. Tale sbalzo termico determina una notevole differenziazione delle tipologie vegetazionali e una grande biodiversità in termini ecologici. Si passa infatti da una vegetazione con spiccati caratteri di sub-mediterraneità, che comprende la fascia

degli oliveti, fino alle formazioni vegetali delle rupi d'alta quota nelle quali prevalgono le specie microterme.

La presenza di una variazione altimetrica consistente (oltre 1.600 metri di dislivello tra la quota minima e la massima) all'interno del territorio comunale, determina la presenza di tipologie vegetazionali alquanto diversificate. In base all'analisi della documentazione esistente e a rilievi floristici eseguiti in passato, è stato possibile suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone fitoclimatiche:

- zona fitoclimatica: Castanetum caldo (con elementi del Lauretum freddo)
- zona fitoclimatica: Castanetum freddo
- zona fitoclimatica: Fagetum
- zona fitoclimatica: Picetum (con elementi dell'Alpinetum).

La prima zona comprende approssimativamente i territori posti al di sotto dei 500 m di quota ed è caratterizzata dalla presenza nelle formazioni naturali di elementi termofili quali: *Quercus pubescens*,

*Ripartizione
del territorio
comunale
in zone
fitoclimatiche*



Fraxinus ornus e *Ostrya carpinifolia*. Ad essi si aggiunge, soprattutto in prossimità delle forre, un elemento tipico delle formazioni mediterranee: *Quercus ilex*. Questa zona è anche caratterizzata, nelle aree coltivate, dalla presenza dell'olivo (*Olea europea*)

Approssimativamente tra i 500 m e i 1.100 m circa di quota si estende la zona fitoclimatica di maggiore estensione: il *Castanetum* freddo. In questa fascia prevalgono le latifoglie mesofile: carpini, querce, aceri. Tra le specie diffuse dall'uomo troviamo il castagno (*Castanea sativa*) e il Pino nero (*Pinus nigra*); il primo coltivato sulle Prealpi sin dai tempi antichi, il secondo introdotto recentemente a fini selvicolturali soprattutto per ricostituire una copertura vegetale in pascoli e ambienti degradati. Nella parte superiore della fascia fitoclimatica sono presenti estese superfici coperte in prevalenza da arbusteti di nocciolo (*Corylus avellana*), misto a pioppo tremulo (*Populus tremula*), betulla (*Betula pendula*) e a qualche

esemplare isolato di Pino silvestre (*Pinus silvestris*).

Tra i 1.100 e i 1.600 m circa di quota si estende la zona del *Fagetum*, caratterizzato dalla presenza del faggio (*Fagus silvatica*) che costituisce formazioni forestali quasi pure governate a ceduo o a fustaia. Nelle zone più elevate nella faggeta si trovano con una certa frequenza conifere provenienti dalle fasce superiori come l'abete rosso, l'abete bianco e il larice. Sono presenti in questa fascia anche ampie zone a pascolo che, in seguito al progressivo abbandono delle attività zootecniche in quota, sono soggette alla progressiva invasione da parte degli arbusti (soprattutto nocciolo) e, successivamente, delle specie forestali.

L'ultima zona, compresa tra i 1.600 m e i 1.900 m di quota è riferibile al cosiddetto *Picetum*. Corrisponde alla fascia delle conifere, anche se, nella montagna veronese, i boschi di conifere di quota sono alquanto rari. Anche nel nostro caso la superficie è occupata prevalentemente da

*Definizione
delle tipologie
delle aree verdi*

pascoli di quota e da formazioni di rupe a pino mugo (*Pinus mugo*), tipico delle zone più elevate delle Alpi (*Alpinetum*).

La particolare natura e varietà delle formazioni vegetali presenti nel territorio comunale ha indotto alla definizione delle tipologie delle aree verdi di seguito indicate.

Nella messa a punto del sistema di classificazione è stato adottato un principio di base secondo il quale le categorie dei soprassuoli devono esprimere effettivamente uno stato o una condizione sufficientemente omogenea e rappresentativa da poter essere individuata e descritta sulla base di pochi elementi facilmente identificabili e rilevabili.

In particolare per definire le categorie dei soprassuoli sono stati considerati i seguenti parametri: superficie, larghezza, composizione, copertura e altezza.

Secondo questi principi, nel corso delle indagini effettuate sono state individuate le seguenti categorie di soprassuolo:

1. *Parco pubblico o privato*
2. *Giardino pubblico o privato*
3. *Soprassuoli boschivi*
4. *Arbusteti e cespuglieti*
5. *Singoli alberi ed arbusti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico*
6. *Siepi*
7. *Filari*
8. *Alberature stradali*
9. *Prati stabili naturali*
10. *Arboreti di produzione*
11. *Biotopi aventi particolare funzione ambientale e paesaggistica*

Ciascuna di queste tipologie viene brevemente descritta di seguito.

Si tratta di aree di una certa estensione caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva di origine naturale e artificiale a prevalente funzione ricreativa e paesaggistica.

Sono compresi in questa tipologia anche quei parchi pubblici o privati che, non più

*1. Parco
pubblico
o privato*

sottoposti ai necessari interventi periodici di cura e manutenzione, risultano abbandonati e invasi da vegetazione infestante autoctona o alloctona.

Per essere classificato come "parco" un soprassuolo deve possedere i seguenti caratteri di superficie, larghezza, copertura e altezza:

- superficie minima mq 2.000;
- grado minimo di copertura arborea e arbustiva 50%;
- altezza media della componente arborea superiore a 5 m.

2. *Giardino
pubblico o
privato*

Vengono considerati in questa tipologia quelle aree di limitata estensione caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea di origine prevalentemente artificiale con funzione ornamentale. Sono compresi in questa tipologia anche quei giardini pubblici o privati che, non più sottoposti ai necessari interventi periodici di cura e manutenzione, risultano abbandonati e invasi da

DI MONTE BALDO.

BALANO MIREPSICO DE' GRECI,
ò Ben de gli Arabi, ouero Ghianda Vnguentaria
de' Latini.



vegetazione infestante autoctona o alloctona.

Per essere classificato come "giardino" un soprassuolo deve possedere i seguenti caratteri di superficie e copertura:

- superficie massima mq 2.000;
- grado minimo di copertura arborea e arbustiva 10%.

3. *Soprassuoli boschivi*

Rientrano in questa categoria formazioni vegetali di origine agamica o da seme, composte da piante legnose perenni alle quali si possono associare arbusti in varia misura, non soggette a lavorazioni agronomiche, lasciate all'evoluzione naturale o interessate solo da interventi selvicolturali (ripuliture, diradamenti, ecc.) in grado di esplicare specifiche funzioni di produzione, protezione o ricreazione. Per essere classificato come tale un soprassuolo deve possedere i caratteri di superficie, larghezza, copertura e altezza definiti dalla Legge Regionale Forestale n. 52/1978. Tale Legge include nelle formazioni boschive anche i castagneti da frutto.

Vengono considerate in questa tipologia formazioni naturali a prevalenza di specie arbustive in cui la componente arborea (piante di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo inferiore al 30%. Sono comprese in questa categoria anche le aree transitoriamente prive del soprassuolo arboreo in seguito a recenti operazioni di taglio. Per essere classificato come "arbusteto" un soprassuolo deve possedere i seguenti caratteri di superficie, larghezza, copertura e altezza:

- superficie minima mq 1.000;
- larghezza minima m 10;
- grado minimo di copertura arbustiva 50%;
- altezza media della componente arborea inferiore a 5 m.

Si tratta di alberi e arbusti, isolati o in gruppo, che per le loro dimensioni eccezionali, o per altre caratteristiche peculiari, rappresentano dei veri e propri "monumenti vegetali". Non vengono forniti criteri dimensionali per l'identificazione in

4. *Arbusteti e cespuglieti*

5. *Alberi ed arbusti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico*

quanto le caratteristiche morfometriche variano notevolmente da specie a specie.

6. Siepi Formazioni prevalentemente arbustive di origine naturale o artificiale edificate da arbusti e alberi disposti lungo strade, sentieri o linee di confine. Pur non rappresentando dei veri soprassuoli, le siepi contribuiscono ad arricchire la complessità biologica degli ambienti naturali e costituiscono un elemento importante del paesaggio. Per essere classificata come siepe una formazione deve possedere i seguenti caratteri di densità, larghezza, lunghezza e altezza:

- larghezza massima m 10 (i limiti della siepe sono rappresentati dalla proiezione al suolo delle chiome di alberi e arbusti);
- lunghezza minima 20 m;
- altezza media superiore a 1 m.

7. Filari Formazioni di origine naturale o artificiale costituite da individui arborei disposti lungo la una linea fisiografica, un confine o una via di comunicazione minore (carra-

reccia, sentiero). Tali formazioni non possono essere considerate dei veri soprassuoli, tuttavia caratterizzano, nel senso di una maggiore complessità biologica e paesaggistica, gli ambienti in cui sono inserite. Per essere classificata come filare una formazione deve possedere i seguenti caratteri di densità, lunghezza e altezza:

- lunghezza minima 50 m;
- distanza massima tra le chiome di 2 individui vicini m 20;
- altezza media superiore a 5 m.

Formazioni di origine artificiale costituite da individui arborei disposti lungo una via di comunicazione soggetta a traffico automobilistico. Dal punto di vista dei caratteri distintivi, valgono le caratteristiche sopra definite per i filari.

Si tratta di superfici occupate prevalentemente da copertura vegetale erbacea a prevalente funzione produttiva, sottoposte o meno a periodiche pratiche colturali (concimazioni, sfalcio, ecc.). Sono com-

**8. Alberature
stradali**

**9. Pascoli
e prati stabili
naturali**

presi in questa categoria anche i prati e pascoli arborati e cespugliati, per i quali la copertura massima della componente arborea ed arbustiva non deve superare il 20% della superficie complessiva.

*10. Arboreti
di produzione*

Sono compresi in questa categoria tutti i frutteti e gli impianti artificiali di essenze arboree realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e destinati alla produzione di legno.

*11. Biotopi
aventi
particolare
funzione
ambientale
e paesaggistica*

Sono comprese in questa categoria tutte le emergenze naturalistiche di origine naturale o artificiale che possiedono eccezionali valenze dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Si tratta di biotopi che per le loro caratteristiche uniche funzionano da "attrattori" sia per le comunità biologiche che li occupano, sia per gli escursionisti e gli eco-turisti.

DI MONTE BALDO.

ASSENZO III. ALPINO VMBELLIFERO.



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO E LA TUTELA
DELLA VEGETAZIONE AUTOCTONA

Descrit-
tione.

Questo I I I. *Affenzo alpino umbellifero* è di due maniere; il primo cresce all'altezza di mezzo piede, con foglie di *Parthenio alpino Clusiano* (ancorche il Tagliatore in questa parte sia stato manchevole) spuntando da radice legnosa molto lunga rispetto alla pianta, & serpeggiante: li fiori nella sommità sono in ombrella; molto simili à quelli dell'*Affenzo*

TITOLO I

Principi e norme generali sul verde pubblico e privato

Art. 1 Principi generali

In considerazione delle particolari caratteristiche ambientali del territorio comunale di San Zeno di Montagna e della grande importanza che la vegetazione arborea ed arbustiva e le formazioni autoctone naturali rivestono ai fini paesaggistici, culturali, storici, ambientali, ecologici, ricreativi ed igienico-sanitari, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, sottopone a tutela le aree a verde pubblico e privato, salvaguarda le essenze arboree ed arbustive autoctone e ne promuove la diffusione, favorisce interventi di riqualificazione e miglioramento del verde pubblico e privato.

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque ne faccia richiesta, indicazioni utili alla realizzazione ed alla razionale gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento, promuovendo e diffondendo

la sensibilità e la cultura naturalistica nei cittadini e negli operatori pubblici e privati. Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- la relazione tecnica con l'analisi delle caratteristiche territoriali, le linee guida per la stesura del Regolamento e la definizione delle tipologie delle aree verdi;
- la cartografia 1:25000 con la suddivisione del territorio comunale in zone fitoclimatiche;
- l'elenco delle specie ammesse e non ammesse per nuovi impianti nelle varie zone fitoclimatiche.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi sui patrimoni arborei ed arbustivi sia pubblici che privati e nei siti di pregio, ricadenti nelle aree classificate dal vigente P.R.G. quali zone A, B, C, D, H, O, P e nelle aree di cortile, di parco o giardino annesso alle abitazioni delle zone E. Sono esclusi dalla presente normativa gli impianti di alberi da frutto e gli impianti artificiali di essenze arboree realizzati in

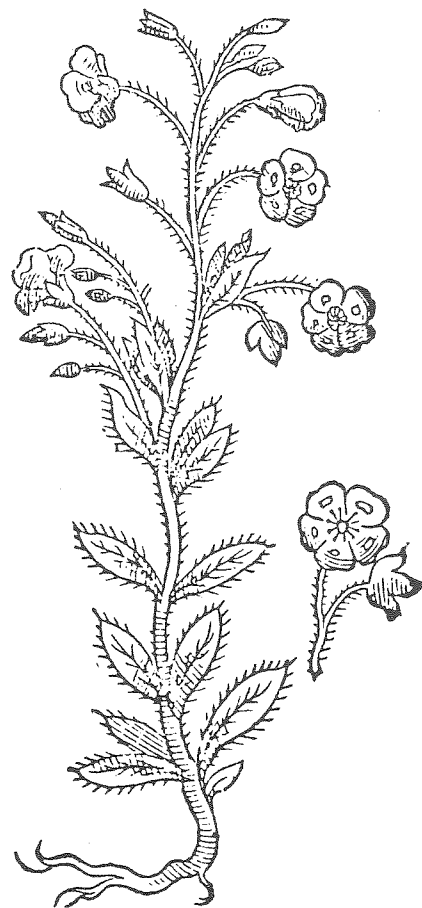
Art. 2 Oggetto del regolamento e norme di esclusione

coltura specializzata con criteri selvicolturali e destinati alla produzione di legno. Sono inoltre escluse dalla presente normativa le formazioni boschive esistenti, a ceduo e ad altofusto, sia di proprietà pubblica che privata. Per tutti gli interventi selvicolturali e di utilizzazione di tali formazioni, valgono le norme e le procedure previste dagli strumenti di pianificazione forestale (Piani di riassetto agro-silvo-pastorale) e dalle vigenti Leggi Statali e Regionali. Per quanto riguarda, invece, i nuovi impianti di forestazione si rimanda a quanto indicato nell'art. 11 del presente Regolamento. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai ed i pascoli o prato-pascoli sottoposti ad interventi di decespugliamento per il miglioramento produttivo.

*Art. 3
Interventi
colturali e di
manutenzione
del verde pubblico*

Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico e sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni pre-

DI MONTE BALDO.
CISTO ANNO CON FIOR GVTTATO.



viste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale o del responsabile del Verde Pubblico.

Qualsiasi modifica sostanziale delle aree verdi di cui al presente articolo, comportante sradicamento di alberi o arbusti, deve avvenire previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, redatto da tecnico qualificato ⁽¹⁾ e nel rispetto di quanto previsto dalle norme del presente Regolamento.

*Art. 4
Interventi di
manutenzione
nei parchi
e giardini
privati esistenti*

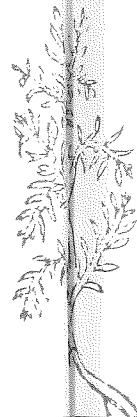
I parchi ed i giardini privati vanno sottoposti ad adeguati interventi di manutenzione; questi dovranno tendere ad una riqualificazione del verde che comporti, nel rispetto dei principi del presente regolamento, un miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche esistenti.

Qualsiasi modifica sostanziale delle aree verdi di cui al presente articolo, comportante l'abbattimento o lo sradicamento

di un numero consistente di alberi o arbusti (superiore al 30%), deve avvenire previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, redatto da tecnico qualificato ⁽¹⁾ e nel rispetto di quanto previsto dalle norme del presente regolamento.

Nei parchi e nei giardini privati, i proprietari, o possessori, o detentori, hanno l'obbligo di eseguire i seguenti interventi, secondo le modalità ed i criteri indicati nei successivi artt. 5, 6 e 13 del medesimo regolamento:

- abbattimento dei soggetti morti ed eliminazione delle branche morte o danneggiate da eventi meteorici;
- potature di contenimento e/o di risanamento della chioma degli alberi situati in prossimità di aree pubbliche (strade, marciapiedi, parchi, ecc.);
- lotta antiparassitaria alle malattie delle piante che possono creare danni al verde pubblico e/o privato e alla salute delle persone.



Art. 5
Abbattimenti

a) *Specie autoctone*

L'abbattimento e l'estirpazione di uno o più alberi appartenenti a specie autoctone possono essere effettuati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano gli esemplari soggetti a protezione ai sensi delle leggi 1497/1939 e 1089/1939 e 35/1993. L'autorizzazione ad una richiesta di abbattimento, con relative prescrizioni, deve essere fornita entro 30 giorni, salvo i casi in cui siano necessari pareri tecnici.

L'autorizzazione all'abbattimento è concessa, di norma, per motivi di superiore interesse pubblico o nei casi di stretta necessità, quali soggetti pregiudizievoli la pubblica incolumità o in precario stato di salute; l'autorizzazione all'abbattimento potrà essere concessa anche nell'ambito di interventi di riqualificazione del verde che comportino un evidente miglioramento ambientale. Quando le ragioni della richiesta di abbattimento appaiono dubbie, l'Amministrazione Comunale

può richiedere, a spese dell'interessato, una perizia di un tecnico qualificato⁽¹⁾.

Nel caso di soggetti morti, l'abbattimento è obbligatorio e può essere effettuato mediante semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale. A fronte di inerzia del proprietario, o possessore, o detentore, per casi di evidente pericolosità o urgenza, l'Amministrazione Comunale, notificherà agli interessati l'ingiunzione di abbattimento la cui inadempienza comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate nel Titolo III art. 19 del presente Regolamento.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento ed in conformità al presente regolamento, da altrettanti esemplari appartenenti alla stessa specie.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni di cui al successivo comma del

presente articolo. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione, compresi gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), le sanzioni indicate nel Titolo III art. 19 del presente Regolamento.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi, appartenenti alla stessa specie, aventi le seguenti dimensioni minime:

PIANTA ABBATTUTA SENZA AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
Ø fino a cm 20	* n°1 albero di dimensioni minime: Ø cm 5
Ø cm 21 - 40	n°1 albero di dimensioni minime: Ø cm 6
Ø cm 41 - 60	n°1 albero di dimensioni minime: Ø cm 7
Ø oltre cm 60	n°1 albero di dimensioni minime: Ø cm 9



Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee, il proprietario è tenuto piantare gli alberi in area di proprietà comunale. Il sito dell'impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale. In alternativa potrà avvenire il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Verona, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica.

b) specie non autoctone

L'abbattimento e l'estirpazione di uno o più alberi appartenenti a specie non autoctone, ad esclusione di soggetti inseriti nel verde pubblico e privato di pregio (Titolo II del presente Regolamento) e fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano gli esemplari soggetti a pro-

tezione ai sensi delle leggi 1497/1939 e 1089/1939 e 35/1993, possono essere effettuati mediante semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Nel caso di soggetti morti, l'abbattimento è obbligatorio. A fronte di inerzia del proprietario, o possessore, o detentore, per casi di evidente pericolosità o urgenza, l'Amministrazione Comunale, notificherà agli interessati l'ingiunzione di abbattimento la cui inadempienza comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate nel Titolo III art. 19 del presente Regolamento.

Gli alberi abbattuti saranno, di norma, sostituiti da altrettanti esemplari appartenenti a specie autoctone incluse negli elenchi allegati al presente Regolamento. La mancata comunicazione dell'abbattimento comporta l'obbligo della sostituzione delle piante abbattute secondo i criteri riportati nel precedente punto e l'applicazione delle relative sanzioni indicate nel Titolo III art. 19 del presente Regolamento.

Sono consentiti, senza necessità di comunicazione, interventi di potatura ordinaria degli alberi, purchè siano eseguiti a regola d'arte, con attrezzi idonei e da personale esperto. In particolare, fatti salvi casi debitamente documentabili, le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli in corrispondenza delle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati, di norma, nel periodo invernale durante il riposo vegetativo (indicativamente dall'inizio di novembre al 15 marzo); gli interventi su branche morte o danneggiate da agenti atmosferici potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del comma precedente comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n. 383 del 1934), le sanzioni indicate nel Titolo III art. 18 del pre-

*Art. 6
Potature
e capitozzature*

sente Regolamento, per ogni pianta potata. La potatura di contenimento e/o di risanamento della chioma degli alberi situati in prossimità di aree pubbliche (strade, marciapiedi, parchi, ecc.) è obbligatoria. . A fronte di inerzia del proprietario, o possessore, o detentore, per casi di evidente pericolosità o urgenza, l'Amministrazione Comunale, notificherà agli interessati l'ingiunzione di abbattimento la cui inadempienza comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate nel Titolo III art. 19 del presente Regolamento.

Gli interventi di capitozzatura, che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a cm 25 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme e alle sanzioni di cui all'articolo precedente.

*Art. 7
Danneggiamenti
alla vegetazione
arborea*

Gli interventi che comportano il danneggiamento di soggetti arborei appartenenti a specie autoctone senza comprometterne la vitalità comportano le sanzioni indicate nel

DI MONTE BALDO. DIGITALE GIALLA DI FIOR GRANDE.



Titolo III art. 19 del presente Regolamento, per ogni pianta danneggiata.

I danneggiamenti che compromettono la vita di soggetti arborei vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti e sono pertanto assoggettati alle norme e alle sanzioni di cui agli articoli 5 e 19. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

*Art. 8
Aree di
pertinenza
delle alberature
esistenti*

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, vengono definite le seguenti "aree di pertinenza delle alberature":

a) per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc., per le alberature esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

Alberi con diametro fino a cm 20	m 2
Alberi con diametro da cm 21 a cm 40	m 2,5
Alberi con diametro da cm 41 a cm 60	m 3
Alberi con diametro superiore a cm 60	m 4

b) nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di m 1.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante. Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature, qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualifi-

cato ⁽¹⁾, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione.

*Art. 9
Norme per la
difesa delle
piante in aree
di cantiere*

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, quali lesioni alla corteccia, all'apparato radicale o alle grosse branche della chioma, con particolare riferimento alla vegetazione autoctona.

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui al precedente art. 8; all'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né dovrà esservi transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare con mezzi pesanti all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20, sul quale devono essere poste tavole di legno; al termine dei

lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi, secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare, si dovrà prevedere, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto.

Per gli interventi relativi a entrambi i precedenti punti del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'individuazione delle zone verdi alberate e arbustive, a prato, a giardino e delle superfici pavimentate;

*Art. 10
Norme per
gli interventi
edilizi*

dovranno, inoltre, essere indicate le specie arboree e arbustive, le recinzioni e tutte le opere di arredo e di sistemazione esterna. La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia. Non costituirà difformità la piantumazione di specie arboree e arbustive diverse da quelle indicate nell'elaborato purché previste, per la zona considerata, dall'elenco allegato al presente regolamento.

Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato, sia di iniziativa pubblica che privata, il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico e l'eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie

pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento ai precedenti articoli 7, 8, 9, del presente Regolamento.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e storico-culturali del territorio. I criteri per la scelta delle specie variano in funzione della finalità degli impianti e della zona fitoclimatica in cui sono attuati gli interventi; tali criteri saranno più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole (zone E del PRG), mentre lasceranno maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane (zone A, B, C, D, H, O, P del PRG) e nelle aree di cortile, di parco o giardino annesso alle abitazioni delle zone agricole. In relazione alla finalità e alla zona degli impianti saranno seguiti i seguenti criteri:
a) Rimboschimenti e interventi di rinaturalizzazione

Gli interventi devono mirare alla massima

*Art. 11
Specie da
utilizzare nei
nuovi impianti
e nelle
sostituzioni*

tutela dell'equilibrio dell'ecosistema; sono consentite pertanto esclusivamente le essenze arboree ed arbustive autoctone riportate nell'elenco allegato al presente regolamento e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema; l'impianto di specie diverse da quelle previste sarà sempre motivato da apposita relazione redatta da tecnico qualificato ⁽¹⁾.

b) Impianti in zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico collinare e montano originatosi da secoli di attività agricola e di allevamento. Possono essere utilizzati alberi e arbusti delle specie autoctone riportate negli elenchi allegati al presente regolamento e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito l'impianto delle varietà ornamentali delle specie autoctone all'interno delle aree di cor-

tile, di parco o giardino annesso alle abitazioni e agli edifici rurali;

c) Impianti relativi al verde urbano pubblico e privato

Pur trattandosi di ambienti ormai artificiali con condizioni lontane da quelle originarie, si cercherà di garantire un certo rispetto delle forme tipiche del paesaggio locale consentendo nel contempo una più ampia scelta. A tal riguardo possono essere utilizzati alberi e arbusti delle specie autoctone riportate negli elenchi allegati al presente regolamento, comprensivi delle varietà ornamentali; è consentito anche l'uso, fino ad un massimo del 20 % per le essenze arboree e del 50 % per gli arbusti, di specie diverse da quelle indicate e quindi non autoctone, ad esclusione di quelle indicate negli elenchi allegati come specie vietate.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o i giardini e simili, in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

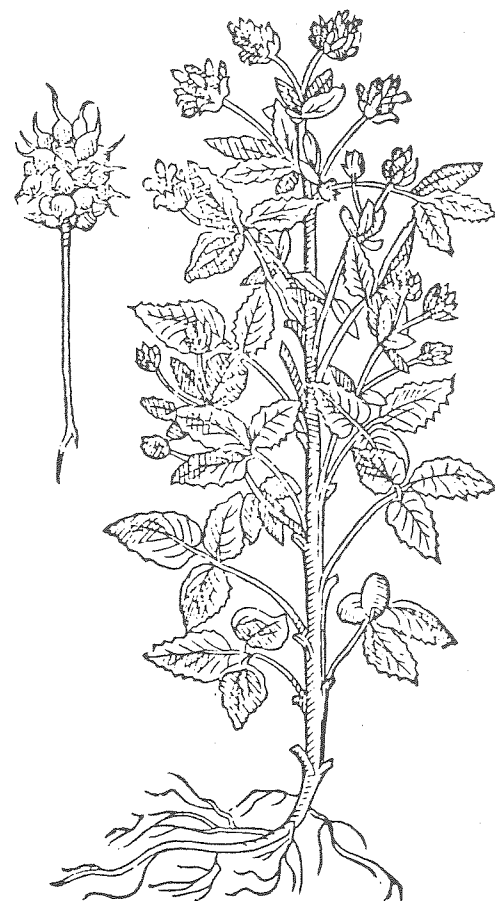
*Art. 12
Distanze
minime
e criteri
di impianto*

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di attuazione, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da alberi limitrofi, costruzioni o altri manufatti:

DIMENSIONI DEGLI ALBERI A PIENO SVILUPPO	DISTANZA MINIMA
Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre m 20 di altezza	m 10
Alberi che a pieno sviluppo misureranno da m10 a m 20 di altezza	m 6
Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a m 10 di altezza	m 4
Alberi e varietà con portamento piramidale o colonnare	m 4

Al di fuori dello schema su esposto, in relazione alle caratteristiche dell'area di impianto, nella scelta delle specie arboree è necessario tenere sempre ben presente la

DI MONTE BALDO.
MELIOTO DI SPECIE SINGVLARE.



potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma. Ciò per evitare che nel tempo le essenze arboree utilizzate possano divenire elementi di disturbo o detrattori estetici del paesaggio, andando ad oscurare con visuali o punti di particolare pregio panoramico che caratterizzano il territorio comunale.

In particolare, nelle aree indicate nel P.R.G. comunale come punti panoramici, sottoposti pertanto particolare tutela, non è concesso l'impianto di essenze arboree di grande sviluppo della chioma.

Art. 13
Difesa
fitosanitaria

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, Statale e Regionale, e all' art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato e alla salute delle persone. In particolare, in base alle leggi vigenti, è obbligatoria la lotta alla "Processionaria

del Pino" (*Thaumetopaea pityocampa*) e al "Cancro colorato del Platano" (*Ceratocystis fimbriata*).

La lotta contro la Processionaria del Pino, è imposta dal decreto ministeriale del 20 maggio 1926 e dal decreto ministeriale del 12 febbraio 1938. Il metodo di lotta più appropriato prevede l'asportazione dei nidi del parassita nel periodo invernale mediante l'eliminazione dei rami che dovranno poi essere bruciati a breve termine. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai competenti uffici comunali, nonché a quelli preposti della Regione.

La lotta alla *Ceratocystis fimbriata*, agente patogeno del "Cancro colorato del platano", che risulta particolarmente contagiosa e costituisce una seria minaccia per i platani esistenti, è imposta obbligatoriamente dal D.M. n. 412 del 3 ottobre 1987. Tale Decreto, recepito dalla Regione del Veneto con L.R. n. 291 del 26.1.88, impone che i platani colpiti da cancro colorato vengano abbattuti secondo particolari procedure definite negli artt. 4 e 5. L'art. 6

prevede che, in caso di mancata applicazione delle disposizioni prescritte da parte dei proprietari, conduttori a qualunque titolo, di terreni in cui vi siano platani affetti dalla malattia, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Quando si verifichi un attacco dei precedenti parassiti e patogeni e quando si verifichi un attacco epidemico grave di altri parassiti o agenti patogeni, quali l'*Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice), il proprietario o possessore o detentore, è tenuto a provvedervi, dandone comunicazione al Sindaco, il quale, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, potrà dettare opportune norme e modalità tecniche di intervento. Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

A fronte di inerzia del proprietario, o possessore, o detentore, per casi di evidente pericolosità o vastità o urgenza, l'Amministrazione Comunale, previa diffida, provvederà d'ufficio all'effettuazione

degli interventi di difesa, rivalendosi delle spese sostenute, ai sensi del R.D. 639/1910.

L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce, attraverso incentivi e contributi economici, gli interventi di riqualificazione del verde privato esistente che comportino un adeguamento al presente regolamento ed un miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Le modalità di incentivazione economica e l'entità dei contributi saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale successivamente all'approvazione del presente regolamento.

Gli incentivi ed i contributi economici potranno essere concessi, previa presentazione di un elaborato redatto da tecnico qualificato⁽¹⁾, che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, per i seguenti interventi di riqualificazione:

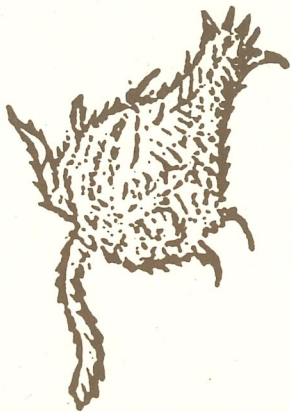
- sostituzione di alberi e arbusti appartenenti a specie non autoctone, ad esclusione dei soggetti inseriti nell'inventario

Art. 14

*Incentivi agli
interventi di
riqualificazione
del verde
privato*

del verde di pregio, con alberi e arbusti di specie autoctone;

- sostituzione di alberi o arbusti appartenenti a specie facilmente soggette a gravi attacchi parassitari e non inseriti nell'inventario del verde di pregio, con alberi e arbusti di specie autoctone non soggetti a particolari malattie;
- sostituzione di siepi monospecifiche di essenze non autoctone con siepi costituite da più specie arbustive autoctone;
- interventi colturali di risanamento a carico di esemplari arbustivi e arborei inseriti nell'inventario del verde di pregio.



TITOLO II

Inventario e gestione del verde pubblico e privato di pregio

Il Comune provvede alla formazione di un inventario comunale del verde pubblico e privato di pregio, mediante il quale saranno censiti gli alberi e gli arbusti di particolare pregio da assoggettare a tutela e i siti storici, monumentali, ambientali o naturalistici i cui alberi, arbusti e formazioni vegetali, nel loro insieme, siano da sottoporre a tutela.

In detto inventario saranno compresi:

- i singoli alberi ed arbusti, o gruppi di alberi ed arbusti, che, in relazione alla specie, presentano peculiari caratteristiche di dimensione, età e portamento;
- gli alberi o i gruppi di alberi già segnalati, in pubblicazioni, riviste e articoli di stampa, come alberi monumentali, grandi alberi o alberi di pregio;
- gli alberi e gli arbusti già sottoposti a vincoli di conservazione e tutela da altre disposizioni di legge;

*Art. 15
Inventario del
verde pubblico
e privato
di pregio*

- gli alberi, gli arbusti e le formazioni vegetali di siti con elevato valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale;
- i parchi storici e monumentali; altri biotopi, anche soggetti a forte pressione antropica, aventi particolari funzioni ambientali.

L'inventario del verde pubblico e privato di pregio, adottato dalla Giunta Comunale quale proposta da sottoporre al Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per giorni trenta. Entro i successivi giorni trenta potranno essere presentati emendamenti, osservazioni ed opposizioni. Scaduto detto termine, il Consiglio Comunale, presi in esame emendamenti, osservazioni ed opposizioni provvederà all'approvazione dell'inventario.

Il Sindaco dispone la notificazione in via amministrativa del provvedimento di tutela ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, dei soggetti e dei siti di pregio sottoposti a tutela a norma del presente regolamento. Esso conterrà sommariamente tutte le disposizioni atte ad assi-

curare la conservazione nel tempo del bene soggetto a tutela, gli eventuali benefici ed agevolazioni, gli obblighi ed adempimenti. L'inventario del verde pubblico e privato di pregio sarà reso pubblico e divulgato nelle opportune forme presso la comunità ed avrà carattere di continuità, aggiornabilità ed eventuale informatizzazione.

Gli alberi, gli arbusti ed i siti inventariati costituiscono patrimonio storico-ambientale del Comune di San Zeno di Montagna; come tali devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e non potranno essere distrutti, manomessi od alterati.

Le essenze arboree ed arbustive di pregio, individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente articolo ed ai principi di cui all'articolo 1.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di

*Art. 16
Alberi
e arbusti
di pregio*

adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. Il proprietario delle alberature è tenuto, inoltre, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche, evitando pericoli di sbrancamento o instabilità dell'alberatura a rischio dell'incolumità delle persone.

Gli interventi di abbattimento e di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune e sono concessi, di norma, solo per motivi di superiore interesse pubblico o nei casi di stretta necessità, quali soggetti pregiudizievoli la pubblica incolumità o in pessimo stato fitosanitario. La richiesta di tali interventi sarà sempre motivata da apposita relazione redatta da tecnico qualificato⁽¹⁾.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative

DI MONTE BALDO. GERANIO ALPINO.



sanzioni di cui al successivo punto del presente articolo.

Per ogni albero di pregio abbattuto, saranno posti a dimora esemplari della stessa specie, salvo casi particolari indicati nelle prescrizioni dell'autorizzazione all'abbattimento, aventi le seguenti dimensioni:

ALBERI DI PREGIO ABBATTUTI	IMPIANTI IN SOSTITUZIONE
Ø fino a cm 50	n°1 albero di dimensioni minime: Ø cm 5
Ø cm 51 - 100	n°1 albero di dimensioni minime: Ø cm 7
Ø oltre cm 100	n°1 albero di dimensioni minime: Ø cm 10

L'abbattimento di alberi di pregio avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al punto 3 del presente articolo o gli interventi volti a comprometterne la vita comportano, in base all' art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), le sanzioni indicate nel titolo III art. 19 del pre-

sente regolamento ed è fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi appartenenti alla stessa specie, salvo casi particolari indicati dall'Amministrazione Comunale, in numero e dimensioni minime riportate di seguito:

ALBERO DI PREGIO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	IMPIANTI IN SOSTITUZIONE
diametro fino a cm 50	n°2 alberi di dimensioni minime: Ø cm 7
diametro cm 51 - 70	n°3 alberi di dimensioni minime: Ø cm 8
diametro cm 71 - 90	n°4 alberi di dimensioni minime: Ø cm 9
diametro cm 91 - 130	n°5 alberi di dimensioni minime: Ø cm 10
diametro oltre cm 130	n°5 alberi di dimensioni minime: Ø cm 12

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in area di proprietà comunale. Il sito dell'impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale. In alternativa potrà avvenire il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Verona, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica.

*Art. 17
Parchi
e giardini di
pregio storico,
architettonico
o ambientale*

Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, inseriti nell'inventario comunale di cui al precedente articolo 16, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche.

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui

sopra deve avvenire previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, redatto da tecnico qualificato ⁽¹⁾ e nel rispetto di quanto previsto dalle norme del presente regolamento.

Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi degli articoli 7, 8, 9, del presente regolamento.

Gli interventi nei siti che rivestono particolari caratteri di pregio naturalistico e ambientale, inseriti nell'inventario comunale di cui al precedente articolo 15, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche.

Tutti gli interventi all'interno di tali siti deve avvenire previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, redatto da tecnico qualificato ⁽¹⁾ e nel rispetto di quanto previsto dalle norme del presente Regolamento.

*Art. 18
Siti
naturalistici
di pregio*

TITOLO III

Sanzioni, norme finanziarie e regolamenti in contrasto

Art. 19 Sanzioni

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

- violazione art. 5.a: abbattimento di specie autoctone senza autorizzazione

DIM. ALBERO ABBATTUTO	SANZIONE €	OBLAZIONE €
Ø fino a cm 20	da 25,82 a 206,58	51,64
Ø da cm 21 a cm 40	da 38,73 a 309,87	77,47
Ø da cm 41 a cm 60	da 51,64 a 413,16	103,29
Ø oltre cm 60	da 77,47 a 516,46	129,11

- violazione art. 5.b: abbattimento di specie non autoctone senza comunicazione

DIM. ALBERO ABBATTUTO	SANZIONE €	OBLAZIONE €
Ø fino a cm 40	da 10,33 a 51,64	20,66
Ø oltre cm 40	da 20,66 a 103,29	36,15

- violazione art. 5 a/b: mancato abbattimento di alberi morti

sanzione da € 25,82 a € 206,58 (oblazione € 51,64)

- violazione art. 6: potature scorrette e mancata potatura

potature scorrette: sanzione da € 5,16 a € 41,31
(oblazione € 10,33)

mancata potatura: sanzione da € 25,82 a € 206,58
(oblazione € 51,64)

- violazione art. 7: danneggiamenti alla vegetazione arborea

sanzione da € 25,82 a € 4206,58 (oblazione € 51,64)

- violazione art. 8: aree di pertinenza delle alberature

sanzione da € 25,82 a € 206,58 (oblazione € 51,64)

- violazione art. 9: aree di cantiere

sanzione da € 25,82 a € 206,58 (oblazione € 51,64)

- violazione art. 16: abbattimenti e interventi non autorizzati su alberi di pregio

DIM. ALBERO ABBATTUTO	SANZIONE €	OBLAZIONE €
Abbattimento senza autorizzazione	da 103,29 a 516,46	154,94
Modifica chioma senza autorizzazione	da 51,64 a 258,23	77,47
Modifica appar. radicale senza autorizzazione	da 51,64 a 258,23	77,47

- violazione art. 17: interventi non autorizzati in parchi e giardini di pregio

sanzione da € 51,64 a € 413,16 (oblazione € 129,11)

- violazione art. 18: interventi non autorizzati in siti naturalistici di pregio

sanzione da € 51,64 a € 413,16 (oblazione € 129,11)

*Art. 20
Norme
finanziarie*

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, oltre agli importi derivanti dall'art. 5 punti a/b e dall'art. 16, saranno introitati in appo-

sito capitolo del bilancio comunale e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e/o all'incentivazione di interventi di riqualificazione del verde privato di cui al precedente art. 14.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

*Art. 21
Norme
regolamentari
in contrasto*

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

*Art. 22
Riferimenti
legislativi*

⁽¹⁾ Tecnico professionista iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici o dei Periti Agrari.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n° 262 (artt. 892 e seguenti);

Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n° 1398 (artt. 635 e 734);

Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n° 285 (artt. 16, 17, 18 e 29);

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n° 495 (artt. 26 e 27);

T.U.L.C.P. approvato con R.D. n° 383 del 1934 (art. 106);

L.R. n. 52 del 13.09.78 (Legge Regionale Forestale del Veneto);

D.M. n° 412 del 03.09.87 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);

L.R. n. 291 del 26.1.88 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);

D.M. del 20.05.26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);

Regolamento Edilizio Comunale;

Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;

Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

DI MONTE BALDO.

THLASPI ALPINO PETREO,
con aspetto di Miagro.



*Questo dalle rime de' sassi, che in questa Valle si ritro-
uano, cresce da radice capillare con molte fogliette sparse so-
pra la terra, le quali sono per l'intorno dentate, & da esse
spunta il caule alto tre palmi, il quale nel crescere in varij ra-
fumi scelli si divide, producendo alcuni picciol fiori bianchi,
ormati di quattro foglie, li quali cadendo lasciano i suoi*

A a calici

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE

Specie arboree autoctone o naturalizzate da
utilizzare per nuovi impianti nella zona 1.

AREA 1
Castanetum
caldo
(Lauretum
freddo)

SPECIE	NOME COMUNE
Acer campestre	Acero campestre
Arbutus unedo	Corbezzolo
Celtis australis	Bagolaro
Cupressus sempervirens.	Cipresso comune ⁽¹⁾
Fraxinus ornus	Orniello
Malus sylvestris	Melo selvatico
Olea europaea	Olivo
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Pistacia terebintus	Pistacchio
Populus tremula	Pioppo tremulo
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Pyrus pyraister	Pero selvatico
Quercus cerris	Cerro
Quercus ilex	Leccio
Quercus pubescens	Roverella
Taxus baccata	Tasso
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Tilia platyphyllos	Tiglio nostrano
Ulmus minor	Olmo campestre

⁽¹⁾ Naturalizzato

Specie arbustive autoctone o naturalizzate da utilizzare per nuovi impianti nella zona 1.

SPECIE	NOME COMUNE
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Erba cornetta
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum tinus</i>	Viburno

Specie arboree autoctone o naturalizzate da utilizzare per nuovi impianti nella zona 2.

AREA 2
Castanetum
freddo

SPECIE	NOME COMUNE
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Acer platanoides</i>	Acero
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Betula pendula</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio ⁽¹⁾
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Olea europea</i>	Olivo ⁽²⁾
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pinus silvestris</i>	Pino silvestre
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremulo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus ilex</i>	Leccio ⁽³⁾
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix caprea</i>	Salicone
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano
<i>Taxus baccata</i>	Tasso



<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Tilia plathyphyllos</i>	Tiglio nostrano
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre

⁽¹⁾ Sopra gli 800 m s.l.m.

⁽²⁾ Fino a 700 m s.l.m.

⁽³⁾ Fino a 800 m s.l.m.

Specie arbustive autoctone o naturalizzate da utilizzare per nuovi impianti nella zona 2.

SPECIE	NOME COMUNE
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Erba cornetta
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica

<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Salix elaeagnos</i>	Salice lanoso
<i>Salix fragilis</i>	Salice fragile
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello

Specie arboree autoctone o naturalizzate da utilizzare per nuovi impianti nella zona 3.

AREA 3
Fagetum

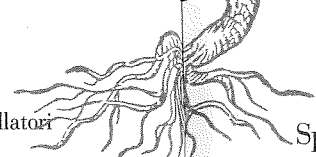
SPECIE	NOME COMUNE
<i>Abies alba</i>	Abete bianco
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Betula pendula</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Larix decidua</i>	Larice
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Picea excelsa</i>	Abete rosso
<i>Pinus mugo</i>	Pino mugo
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremulo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico
<i>Salix caprea</i>	Salicone
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano

Sorbus aucuparia
Taxus baccata
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus minor

Sorbo degli uccellatori
Tasso
Tiglio selvatico
Tiglio nostrano
Olmo campestre

Specie arbustive autoctone o naturalizzate da utilizzare per nuovi impianti nella zona 3.

SPECIE	NOME COMUNE
Amelanchier ovalis	Pero corvino
Berberis vulgaris	Crespino
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Coronilla emerus	Erba cornetta
Corylus avellana	Nocciolo
Crataegus monogyna	Biancospino
Frangula alnus	Frangola
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso
Juniperus communis	Ginepro
Laburnum alpinum	Maggiociondolo
Ligustrum vulgare	Ligustro
Rosa canina	Rosa selvatica
Sambucus nigra	Sambuco
Sambucus racemosa	Sambuco
Sorbus torminalis	Ciavardello



Specie arboree autoctone o naturalizzate da utilizzare per nuovi impianti nella zona 4.

AREA 4
Picetum
(*Alpinetum*)

SPECIE	NOME COMUNE
Betula pendula	Betulla
Fagus sylvatica	Faggio
Larix decidua	Larice
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Picea excelsa	Abete rosso
Pinus mugo	Pino mugo
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori

Specie arbustive autoctone o naturalizzate da utilizzare per nuovi impianti nella zona 4.

SPECIE	NOME COMUNE
Corylus avellana	Nocciolo
Juniperus communis	Ginepro
Rosa canina	Rosa selvatica
Sambucus racemosa	Sambuco



ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE NON AMMESSE

Specie arboree e arbustive alloctone non ammesse per nuovi impianti o per motivi sanitari o per la tendenza a diventare infestanti nelle formazioni vegetali naturali.

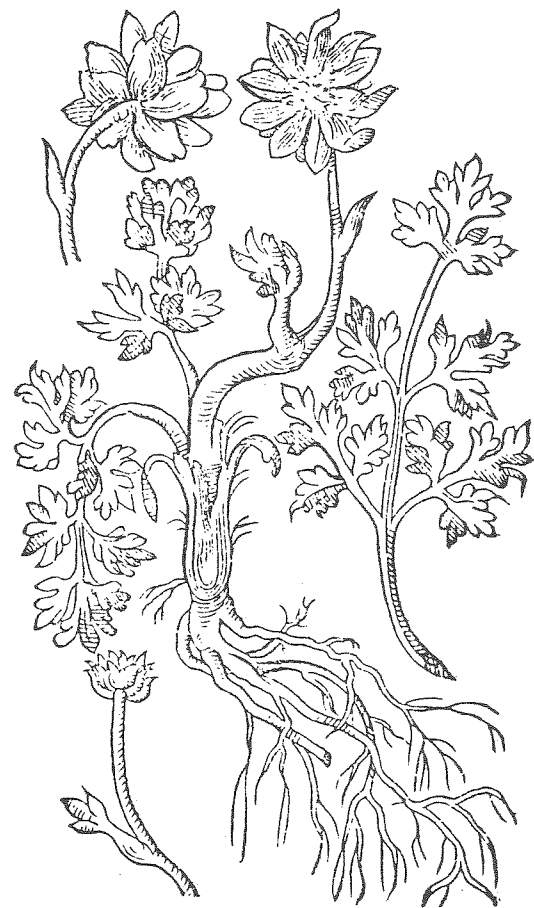
SPECIE	NOME COMUNE
<i>Acer negundo</i>	Acero americano
<i>Ailanthus glandulosa</i>	Ailanto
<i>Amorpha fruticosa</i>	Amorfa
<i>Arundinaria japonica</i>	Falso Bambù
<i>Cedrus</i> sp.	Cedro ⁽¹⁾
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero ⁽²⁾
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia

⁽¹⁾ Sotto i 900 m s.l.m.

⁽²⁾ Sotto i 1000 m s.l.m.

DI MONTE BALDO.

R A N O N C O L O A L P I N O con foglia di Coriandro



*Da rotonde radici, lunghe, fibrose, bianche, & di certa
 diafanità, e splendore ornate, escono al più quattro foglie
 molto breui, & simili a quelle del Coriandro, da picciolo
 porporeggiante, disposte come quelle della fumaria, tra le
 quali esce un sol caule rotondo, liscio, & un palmo alto, cir-
 ca il mezzo di lui spunta una picciol foglia, & nella sommità
 è il*

INDICE

L'AMBIENTE BALDO	5
GLI AMBIENTI NATURALI	13
Ricerche ed analisi	
della documentazione esistente	16
Analisi delle caratteristiche	
stazionali e climatiche	18
Ripartizione del territorio comunale	
in zone fitoclimatiche	21
Definizione delle tipologie	
delle aree verdi	24
1. Parco pubblico o privato	25
2. Giardino pubblico o privato	26
3. Soprassuoli boschivi	28
4. Arbusteti o cespuglieti	29
5. Alberi ed arbusti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico ..	29

6. Siepi	30
7. Filari.....	30
8. Alberature stradali.....	31
9. Pascoli e prati stabili naturali	31
10. Arboreti di produzione	32
11. Biotopi aventi particolare funzione ambientale e paesaggistica ...	32

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE AUTOCTONA

Art.1 - Principi generali.....	36
Art. 2 - Oggetto del regolamento e norme di esclusione.....	37
Art. 3 - Interventi culturali e di manutenzione del verde pubblico ..	38
Art. 4 - Interventi di manutenzione nei parchi e giardini privati esistenti...	40
Art. 5 - Abbattimenti.....	42
Art. 6 - Potature e capitozzature	47
Art. 7 - Danneggiamenti alla vegetazione arborea	48
Art. 8 - Aree di pertinenza delle alberature esistenti	50

Art. 9 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	52
Art. 10 - Norme per gli interventi edilizi	53
Art. 11 - Specie da utilizzare nei nuovi impianti e nelle sostituzioni ..	55
Art. 12 - Distanze minime e criteri di impianto	58
Art. 13 - Difesa fitosanitaria	60
Art. 14 - Incentivi agli interventi di riqualificazione del verde privato ...	63

TITOLO II - INVENTARIO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DI PREGIO.....

Art. 15 - Inventario del verde pubblico e privato di pregio.....	65
Art. 16 - Alberi e arbusti di pregio....	67
Art. 17 - Parchi e giardini di pregio storico, architettonico o ambientale....	72
Art. 18 - Siti naturalistici di pregio ...	73

TITOLO III - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.....

Art. 19 - Sanzioni.....	74
Art. 20 - Norme finanziarie	76
Art. 21 - Norme regolamentari in contrasto	77
Art. 22 - Riferimenti legislativi.....	77

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	78
--	----

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE.....	81
AREA 1 - Castanetum caldo (Lauretum freddo).....	81
AREA 2 - Castanetum freddo.....	83
AREA 3 - Fagetum	85
AREA 4 - Picetum (Alpinetum)	87

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE NON AMMESSE.....	88
---	----